



Comune di Avellino

ORDINANZA N. 359 del 16.11.2016

IL SINDACO

PREMESSO:

che con atto, notificato in data 17/06/2013 dal Corpo Forestale dello Stato presso la sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Avellino, il Sindaco del Comune di Avellino veniva nominato quale custode giudiziario dell'area ex Isochimica;

che la Procura della Repubblica, con atto prot. 1082/UDCP/Gab./VCG del 04/03/2014, nominava quale custode giudiziario dell'area, in aggiunta al Sindaco di Avellino, il Presidente della Giunta Regionale Campania;

che l'area "ex Isochimica", ubicata in località Pianodardine – Zona Asi – del Comune di Avellino, è censita con codice sito 4008C502 nell'anagrafe dei Siti da Bonificare (ASB) del Piano Regionale di Bonifica, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 777 del 25/10/2013 e pubblicato sul BURC n. 30/2013;

che la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 14/DIPART. 52/U.O.D. 6 del 20 novembre 2014, ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ha approvato il Piano di Caratterizzazione Integrativo relativo all'area ex Isochimica ubicata in località Pianodardine – Zona ASI del Comune di Avellino, elaborato da ARPAC e presentato dal Comune di Avellino con nota n. 43029 del 05/08/2014, comprensivo delle integrazioni ARPAC acquisite al prot. reg. n. 737744 del 04/11/2014;

che con Delibera della Giunta Regionale Campania n. 471 del 15/10/2014 «Interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dell'area dell'Ex stabilimento Isochimica - Approvazione schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, tra Regione Campania e Comune di Avellino – Determinazioni», veniva approvata la bozza di Accordo finalizzato a regolare i rapporti tra la Regione Campania e il Comune di Avellino per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dell'area dell' "Ex stabilimento Isochimica";

che in data 07/01/2015 è stato sottoscritto l'Accordo, tra Regione Campania e Comune di Avellino, per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dell'area dell'ex stabilimento Isochimica;

che, ai sensi dell'art. 250 del D. lgs n. 152/2006, il Comune di Avellino, in sostituzione del soggetto obbligato inadempiente, dovrà provvedere all'esecuzione in danno delle attività di bonifica superficiale dell'ex stabilimento isochimica, i cui costi dovranno essere anticipati da parte della Regione Campania.

CONSIDERATO

che con Determinazione Dirigenziale n. 2530 del 17/09/2015 venivano aggiudicati definitivamente, i lavori per l'attuazione del Piano di caratterizzazione integrativo ex stabilimento industriale Isochimica, all'Associazione Temporanea di Impresa composta da THEOLAB s.p.a. (Mandataria) con sede in C.so Europa n. 600/A – 10088 Volpiano (TO) e da S.G.M. Geologia e Ambiente s.r.l. (Mandante) con sede in via Majocchi Plattis n. 21 – 44100 Ferrara (FE), che aveva offerto il ribasso del 40,177%;

che i primi risultati, trasmessi in seguito all'effettuazione delle analisi previste dal piano di caratterizzazione integrativo, facevano emergere, oltre la presenza di amianto interrato, anche una serie di **superamenti dei limiti ammissibili per le acque di falda** relativamente agli analiti di seguito riportati.

Piezometro P1: Manganese ed idrocarburi totali. Piezometro P6: sommatoria organoalogenati, dicloroetilene, cloroformio, tetracloroetilene e tricloroetilene. Piezometro P7: sommatoria organoalogenati, dicloroetilene e tetracloroetilene. Piezometro P8: manganese.

che l'eventuale presenza degli inquinanti in precedenza richiamati costituisce situazione di grave rischio per la salute pubblica e per l'ambiente;

che le disposizioni del Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, laddove impartite alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

che nelle more dell'effettuazione, da parte degli organi competenti, di ulteriori ed approfondite analisi sulle matrici ambientali, risulta necessario intervenire con urgenza al fine di salvaguardare la salute pubblica da ogni possibile pericolo derivante dalla presenza delle sostanze pericolose sin qui rilevate;

che sussistono i presupposti della contingibilità e dell'urgenza, tenuto conto del potenziale pericolo al quale potrebbe essere esposta parte della popolazione residente, qualora le sostanze contaminate dovessero essere prelevate, unitamente alle acque di falda, ed utilizzate a fini idropotabili, agricoli, irrigui, ecc.

RITENUTO

opportuno disporre, a fini meramente precauzionali, il divieto di prelievo ed utilizzo dell'acqua dai pozzi presenti nell'area dell'ex stabilimento isochimica;

di provvedere d'urgenza e precauzionalmente, nelle more del completamento delle attività previste dal piano di caratterizzazione integrativo, ad adottare apposita ordinanza sindacale al fine di prevenire eventuali pericoli per la salute pubblica.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

con i poteri di cui all'art.50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

ravvisata ed accertata la sussistenza di tutti gli elementi ed i presupposti che giustificano l'adozione della predetta normativa;

VISTI gli esiti e le indicazioni scaturite dal Tavolo Tecnico tenutosi presso gli uffici del Comune di Avellino il giorno 15/11/2016.

ORDINA

che sul territorio del Comune di Avellino, nell'area compresa tra Via Don Giovanni Festa (Bonatti), il Torrente Fenestrelle, il Piazzale antistante la stazione Ferroviaria e la Strada Provinciale 24, come meglio individuato nell'allegata planimetria, a partire dalla data odierna e per le motivazioni sopra esposte, in via precauzionale, in attesa che gli Enti competenti svolgano tutte le necessarie ulteriori verifiche volte a individuare la portata dell'inquinamento e l'estensione dell'area interessata, è fatto divieto di attingimento delle acque dai pozzi privati e pubblici, e l'uso delle stesse acque a fini idropotabili, per irrigazione e innaffiamento su tutto il territorio comunale.

DISPONE

- di provvedere all'immediata pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.avellino.it), nonché alla sua diffusione anche attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva;
- che il Corpo di Polizia Locale effettui un rigoroso controllo in merito al rispetto della presente Ordinanza Sindacale provvedendo, nel caso di violazioni, al sanzionamento delle violazioni riscontrate;
- di notificare la presente ordinanza a:
 - Prefettura di Avellino;
 - Provincia di Avellino, Settore Ambiente;
 - Legione dei Carabinieri – Stazione di Avellino;
 - Polizia di stato – Questura di Avellino;
 - Dipartimento ARPAC di Avellino;

- ASL di Avellino;
- Al Settore Assetto e Sviluppo del Territorio del Comune di Avellino;
- di notificare per conoscenza la presente ordinanza al Comune di Atripalda;

SI AVVERTE

- che la mancata ottemperanza al presente provvedimento è punibile ai sensi dell' art. 650 c.p.;
- che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio.

F.TO IL SINDACO
Avv. Paolo FOTI



